Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MARCHE
Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
TELEFONO: 071 28560404 - FAX: 071 28560403

sito internet: marche.lnd.it
e-mail: cr.marche01@lnd.it
pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 99 del 23/11/2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 91 - RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 2026

Decisione n. 9 /TFT 2026/2027
relativa al deferimento Prot. n. 8765/1351 pfi 25-26/PM/ag del 16 ottobre 2026

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente relatore
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente
Avv. Francesco Paoletti – Componente
Sig. Marco Marconi – Componente
nella riunione del 16 novembre 2026, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato la seguente decisione.

Il deferimento

Con provvedimento del 16 ottobre 2026 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito:
- il sig. **Fabio Flamini**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Forcese per rispondere:
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 16.5.2026 in occasione dell'incontro Carassai – Polisportiva Forcese valevole per il girone G del campionato di Terza Categoria, assunto la conduzione tecnica della squadra della società dallo stesso rappresentata impartendo e concordando con tutti i componenti della compagine di non porre in essere alcuna azione di giuoco e di non contrastare il gioco dei calciatori avversari tanto da determinare una sconfitta per sessantatre reti a zero; tutto ciò al fine di porre in essere una protesta deliberata e condivisa avverso la

decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 102 del 13.5.2026 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno;
- il sig. **Sebastian Carboni**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Forcese per rispondere:
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 16.5.2026 in occasione dell'incontro Carassai – Polisportiva Forcese valevole per il girone G del campionato di Terza Categoria, in concorso con tutti i componenti della squadra della A.S.D. Polisportiva Forcese e con il presidente di tale società, omesso di porre in essere alcuna azione di giuoco e di contrastare il gioco dei calciatori avversari tanto da determinare la sconfitta di tale compagine con il risultato di sessantatre reti a zero; tutto ciò al fine di porre in essere una protesta deliberata e condivisa avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 102 del 13.5.2026 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno;
- il sig. **Dario di Buo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Forcese per rispondere:
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 16.5.2026 in occasione dell'incontro Carassai – Polisportiva Forcese valevole per il girone G del campionato di Terza Categoria, in concorso con tutti i componenti della squadra della A.S.D. Polisportiva Forcese e con il presidente di tale società, omesso di porre in essere alcuna azione di giuoco e di contrastare il gioco dei calciatori avversari tanto da determinare la sconfitta di tale compagine con il risultato di sessantatre reti a zero; tutto ciò al fine di porre in essere una protesta deliberata e condivisa avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 102 del 13.5.2026 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno;
- il sig. **Alessandro Fenni**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Forcese per rispondere:
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 16.5.2026 in occasione dell'incontro Carassai – Polisportiva Forcese valevole per il girone G del campionato di Terza Categoria, in concorso con tutti i componenti della squadra della A.S.D. Polisportiva Forcese e con il presidente di tale società, omesso di porre in essere alcuna azione di giuoco e di contrastare il gioco dei calciatori avversari tanto da determinare la sconfitta di tale compagine con il risultato di sessantatre reti a zero; tutto ciò al fine di porre in essere una protesta deliberata e condivisa avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 102 del 13.5.2026 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno;
- il sig. **Giuseppe Greci**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Forcese per rispondere:
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 16.5.2026 in occasione dell'incontro Carassai – Polisportiva Forcese valevole per il girone G del campionato di Terza Categoria, in concorso con tutti i componenti della squadra della A.S.D. Polisportiva Forcese e con il presidente di tale società, omesso di porre in essere alcuna azione di giuoco e di contrastare il gioco dei calciatori avversari tanto da determinare la sconfitta di tale compagine con il risultato di sessantatre reti a zero; tutto ciò al fine di porre in essere una protesta deliberata e condivisa avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 102 del 13.5.2026 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno;
- il sig. **Adam Majdouli**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Forcese per rispondere:
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 16.5.2026 in occasione dell'incontro Carassai – Polisportiva Forcese valevole per il girone G del campionato di Terza Categoria, in concorso con tutti i componenti della squadra della A.S.D. Polisportiva Forcese e con il presidente di tale società, omesso di porre in essere alcuna azione di giuoco e di contrastare il gioco dei calciatori avversari tanto da determinare la sconfitta di tale compagine con il risultato di sessantatre reti a zero; tutto ciò al fine di porre in essere una protesta deliberata e condivisa avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 102 del 13.5.2026 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno;

- il sig. **Andrea Monaldi**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Forcese per rispondere:
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 16.5.2026 in occasione dell'incontro Carassai – Polisportiva Forcese valevole per il girone G del campionato di Terza Categoria, in concorso con tutti i componenti della squadra della A.S.D. Polisportiva Forcese e con il presidente di tale società, omesso di porre in essere alcuna azione di giuoco e di contrastare il gioco dei calciatori avversari tanto da determinare la sconfitta di tale compagine con il risultato di sessantatre reti a zero; tutto ciò al fine di porre in essere una protesta deliberata e condivisa avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 102 del 13.5.2026 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno;
- il sig. **Marco Canali**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Forcese per rispondere:
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 16.5.2026 in occasione dell'incontro Carassai – Polisportiva Forcese valevole per il girone G del campionato di Terza Categoria, in concorso con tutti i componenti della squadra della A.S.D. Polisportiva Forcese e con il presidente di tale società, omesso di porre in essere alcuna azione di giuoco e di contrastare il gioco dei calciatori avversari tanto da determinare la sconfitta di tale compagine con il risultato di sessantatre reti a zero; tutto ciò al fine di porre in essere una protesta deliberata e condivisa avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 102 del 13.5.2026 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno;
- il sig. **Vittorio Ciotti**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Forcese per rispondere:
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 16.5.2026 in occasione dell'incontro Carassai – Polisportiva Forcese valevole per il girone G del campionato di Terza Categoria, in concorso con tutti i componenti della squadra della A.S.D. Polisportiva Forcese e con il presidente di tale società, omesso di porre in essere alcuna azione di giuoco e di contrastare il gioco dei calciatori avversari tanto da determinare la sconfitta di tale compagine con il risultato di sessantatre reti a zero; tutto ciò al fine di porre in essere una protesta deliberata e condivisa avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 102 del 13.5.2026 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno;
- il sig. **Alessandro Satulli**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Forcese per rispondere:
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 16.5.2026 in occasione dell'incontro Carassai – Polisportiva Forcese valevole per il girone G del campionato di Terza Categoria, in concorso con tutti i componenti della squadra della A.S.D. Polisportiva Forcese e con il presidente di tale società, omesso di porre in essere alcuna azione di giuoco e di contrastare il gioco dei calciatori avversari tanto da determinare la sconfitta di tale compagine con il risultato di sessantatre reti a zero; tutto ciò al fine di porre in essere una protesta deliberata e condivisa avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 102 del 13.5.2026 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno;
- il sig. **Lorenzo Tirabassi**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Forcese per rispondere:
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 16.5.2026 in occasione dell'incontro Carassai – Polisportiva Forcese valevole per il girone G del campionato di Terza Categoria, in concorso con tutti i componenti della squadra della A.S.D. Polisportiva Forcese e con il presidente di tale società, omesso di porre in essere alcuna azione di giuoco e di contrastare il gioco dei calciatori avversari tanto da determinare la sconfitta di tale compagine con il risultato di sessantatre reti a zero; tutto ciò al fine di porre in essere una protesta deliberata e condivisa avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 102 del 13.5.2026 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno;
- il sig. **Cristian Alesi**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Forcese per rispondere:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 16.5.2026 in occasione dell'incontro Carassai – Polisportiva Forcese valevole per il girone G del campionato di Terza Categoria, in concorso con tutti i componenti della squadra della A.S.D. Polisportiva Forcese e con il presidente di tale società, omesso di porre in essere alcuna azione di giuoco e di contrastare il gioco dei calciatori avversari tanto da determinare la sconfitta di tale compagine con il risultato di sessantatre reti a zero; tutto ciò al fine di porre in essere una protesta deliberata e condivisa avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 102 del 13.5.2026 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno;

- il sig. **Samuele Tirabassi**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Forcese per rispondere:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 16.5.2026 in occasione dell'incontro Carassai – Polisportiva Forcese valevole per il girone G del campionato di Terza Categoria, in concorso con tutti i componenti della squadra della A.S.D. Polisportiva Forcese e con il presidente di tale società, omesso di porre in essere alcuna azione di giuoco e di contrastare il gioco dei calciatori avversari tanto da determinare la sconfitta di tale compagine con il risultato di sessantatre reti a zero; tutto ciò al fine di porre in essere una protesta deliberata e condivisa avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 102 del 13.5.2026 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno;

- il sig. **Cristiano Tofoni**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Forcese per rispondere:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 16.5.2026 in occasione dell'incontro Carassai – Polisportiva Forcese valevole per il girone G del campionato di Terza Categoria, in concorso con tutti i componenti della squadra della A.S.D. Polisportiva Forcese e con il presidente di tale società, omesso di porre in essere alcuna azione di giuoco e di contrastare il gioco dei calciatori avversari tanto da determinare la sconfitta di tale compagine con il risultato di sessantatre reti a zero; tutto ciò al fine di porre in essere una protesta deliberata e condivisa avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 102 del 13.5.2026 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno;

- il sig. **Rossano Galizi**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Forcese per rispondere:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 16.5.2026 in occasione dell'incontro Carassai – Polisportiva Forcese valevole per il girone G del campionato di Terza Categoria, in concorso con tutti i componenti della squadra della A.S.D. Polisportiva Forcese e con il presidente di tale società, omesso di porre in essere alcuna azione di giuoco e di contrastare il gioco dei calciatori avversari tanto da determinare la sconfitta di tale compagine con il risultato di sessantatre reti a zero; tutto ciò al fine di porre in essere una protesta deliberata e condivisa avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 102 del 13.5.2026 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno;

- il sig. **Enrico Gaspari**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Forcese per rispondere:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 16.5.2026 in occasione dell'incontro Carassai – Polisportiva Forcese valevole per il girone G del campionato di Terza Categoria, in concorso con tutti i componenti della squadra della A.S.D. Polisportiva Forcese e con il presidente di tale società, omesso di porre in essere alcuna azione di giuoco e di contrastare il gioco dei calciatori avversari tanto da determinare la sconfitta di tale compagine con il risultato di sessantatre reti a zero; tutto ciò al fine di porre in essere una protesta deliberata e condivisa avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 102 del 13.5.2026 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno;

- il sig. **Daniel Polini**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Forcese per rispondere:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 16.5.2026 in occasione dell'incontro Carassai – Polisportiva Forcese valevole per il girone G del campionato

di Terza Categoria, in concorso con tutti i componenti della squadra della A.S.D. Polisportiva Forcese e con il presidente di tale società, omesso di porre in essere alcuna azione di giuoco e di contrastare il gioco dei calciatori avversari tanto da determinare la sconfitta di tale compagine con il risultato di sessantatre reti a zero; tutto ciò al fine di porre in essere una protesta deliberata e condivisa avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 102 del 13.5.2026 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno;

- la società **A.S.D. Polisportiva Forcese** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Fabio Flamini, Sebastian Carboni, Dario Di Buo, Alessandro Fenni, Giuseppe Greci, Adam Majdouli, Andrea Monaldi, Vittorio Ciotti, Alessandro Satulli, Lorenzo Tirabassi, Samuele Tirabassi, Cristiano Tofoni, Rossano Galizi, Cristian Alesi, Enrico Gaspari, Daniel Polini e Marco Canali, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

*C*on provvedimento del 17 ottobre 2026 il Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione ai soggetti deferiti dell'avviso di convocazione per la trattazione del procedimento con discussione fissata per il giorno 9 novembre 2026 ore 17.30, con l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

In data 5 novembre 2026 è pervenuta al Tribunale una richiesta da parte della Procura di rinvio ad horas della udienza di discussione, istanza che è stata respinta; successivamente, nella stessa data, è pervenuta dall'avvocato Simone Rosario Matraxia, difensore di tutti i soggetti deferiti, una richiesta di rinvio della udienza di discussione per la concomitanza di una udienza di discussione, fissata precedentemente, di un procedimento penale fissato per la stessa data avanti al Tribunale di Foggia.

Essendo tale istanza documentata, il Tribunale, accertato il legittimo impedimento dell'avv. Matraxia, ha rinviato l'udienza di discussione del deferimento al 16 novembre 2026.

Sempre in data 5 novembre 2026 l'avv. Matraxia ha depositato una memoria difensiva con allegata documentazione.

Il dibattimento

Alla udienza del 16 novembre 2026 risultavano presenti l'avv. Massimiliano Bossio, in rappresentanza della Procura federale, e l'avv. Simone Rosario Matraxia, quale difensore di tutti i deferiti, nonché i signori Flamini Fabio, Grazioli Alessandro e Cherri Lepri Francesco, rispettivamente Presidente e dirigenti della A.S.D. Polisportiva Forcese.

L'avv. Bossio ha illustrato i motivi del deferimento, indicato le prove delle violazioni contestate acquisite nel corso delle indagini e richiesto l'accoglimento del deferimento, precisando a verbale le sanzioni che la Procura ha chiesto di applicare ai soggetti deferiti.

L'avv. Matraxia ha insistito sia nelle eccezioni preliminari contenute nella memoria difensiva sia nelle difese di merito, chiedendo la reiezione del deferimento.

La decisione

Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada accolto.

Preliminarmente va rigettata la eccezione relativa alla presunta "*necessità di esatta individuazione dell'atto introduttivo del giudizio e tutela della integrità del contraddittorio*": il deferimento è stato regolarmente e ritualmente notificato ai soggetti deferiti i quali tramite il loro difensore sono stati messi in condizione di difendersi in maniera completa, come dimostra la corposa memoria depositata in atti, per cui eventuali errori materiali non hanno inciso né nella instaurazione di un corretto contraddittorio né nel pieno svolgimento del diritto di difesa.

Va respinta anche la eccezione relativa al divieto di secondo giudizio (*ne bis in idem):* il fatto che l'arbitro durante la gara abbia ammonito alcuni calciatori (Satulli, Alesi, Majdouli e Galizi) per comportamento antisportivo, non può costituire e non costituisce una decisione relativa al comportamento - oggetto del deferimento - che è stato tenuto in campo per l'intero incontro.

L'ammonizione costituisce decisione immediata per un singolo unico e momentaneo comportamento e non inibisce di accertare quale sia stato il comportamento complessivo messo in atto durante la gara per cui non esiste né può esistere un *bis in idem*.

Peraltro, come si legge nel referto e come dichiarato dall'arbitro, le ammonizioni sono state irrogate in quanto i calciatori " *scimmiottavano interventi goffi e finti per fermare gli avversari ";* inoltre i calciatori " *dopo le ammonizioni si sono limitati a rimanere fermi senza tentare alcun intervento lasciando campo agli avversari ".*

Quindi le ammonizioni sono state decise per singoli gesti sanzionabili messi in atto dai calciatori durante la gara, ma diversi dallo specifico comportamento antisportivo oggetto di deferimento.

Respinte le eccezioni preliminari, è necessario esaminare il merito del deferimento.

Negli atti di indagine, oltre ad essere stato acquisito il referto arbitrale – dal quale già emerge quale sia stato il comportamento messo in atto da tutti i giocatori deferiti e dal signor Flamini Fabio (che nell'occasione svolgeva la funzione di allenatore) - sono presenti anche gli articoli di stampa che si sono occupati della gara (e nei quali si leggono le dichiarazioni dello stesso Flamini) ed i verbali di audizione del direttore di gara, del presidente della ASD Polisportiva Forcese signor Flamini Fabio e del calciatore Tofoni Cristiano.

Il direttore di gara ha confermato quanto refertato, ovvero che appena iniziata la partita i calciatori della società deferita hanno iniziato a farsi degli autogol in segno di protesta e che hanno continuato a non partecipare alla gara, lasciando che gli avversari continuassero a segnare reti fino ad arrivare al risultato finale refertato.

L'arbitro ha precisato che dopo gli autogol iniziali " *ho voluto capire il senso del comportamento antisportivo. In questa occasione ho parlato sia con il capitano sia con l'allenatore sig. Flamini Fabio e il massaggiatore Moretti Michele che mi hanno spiegato la motivazione della protesta e la volontà di far terminare la partita con un risultato eclatante. "* .

Il Flamini ha dichiarato sia alla stampa che nella audizione che l'eclatante risultato della gara (63 a 0) è stato voluto come forma di protesta per la squalifica di 10 gare irrogata in precedenza al loro capitano in maniera a suo dire ingiusta, precisando che la decisione è stata condivisa tra squadra e società nel suo complesso.

Il Tofoni ha confermato che " *eravamo tutti d'accordo, squadra e società ".*

Alla luce di tutto ciò, risulta evidente che il deferimento vada accolto in quanto costituisce senz'altro un comportamento antisportivo il decidere di entrare in campo e iniziare a segnare autogol e poi lasciare segnare la squadra avversaria all'infinito rimanendo fermi a guardare gli avversari e senza opporsi in alcun modo alle loro azioni di gioco, in quanto l'articolo 4 CGS stabilisce il dovere di osservare " *i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva ".*

Decidere di mettere in atto tale comportamento come forma di protesta contro una squalifica irrogata al proprio capitano che si ritiene ingiusta, non costituisce e non può costituire esimente per quella che è una palese violazione dell'art. 4 CGS.

Se è stata applicata ad un proprio giocatore una sanzione che si ritiene ingiusta, il provvedimento va impugnato e non di certo osteggiato, mettendo in atto una iniziativa di protesta che si sostanzia in una violazione delle norme.

Peraltro la ASD Polisportiva Forcese, come risulta in atti, ha proposto reclamo avverso la criticata decisione del Giudice Sportivo ed ha ottenuto l'annullamento della sanzione.

Contro una decisione che si ritiene errata, si può e si deve proporre impugnativa nelle sedi competenti, così come si può formulare una civile critica o anche proporre una protesta, la quale però non può concretizzarsi con una violazione di norme, come invece è accaduto nel caso in esame.

Stabilito che la violazione contestata dalla Procura federale è stata commessa, vanno determinate le sanzioni da applicare ai soggetti deferiti.

Il Tribunale ritiene che la responsabilità di Flamini Fabio sia ben superiore a quella dei calciatori in quanto egli quale Presidente della ASD Polisportiva Forcese avrebbe dovuto impedire di mettere in atto una protesta attraverso un comportamento vietato dalle norme, e non farsene fautore e poi anche complice durante la gara come allenatore presente in distinta.

La sanzione della inibizione per sei mesi richiesta dalla Procura risulta quindi per lui congrua.

Per quanto riguarda i calciatori il Tribunale ritiene che a ciascuno di essi possa essere inflitta la sanzione minima di due gare di squalifica prevista dall'art. 39, comma 1, CGS in quanto il loro comportamento - se non indotto - è stato di certo quantomeno influenzato dalla decisione assunta dal

Presidente e dalla società per mettere in atto la protesta; inoltre, a prescindere dal clamore derivato dall'eclatante risultato, va tenuto conto che in effetti, come affermato dai deferiti e come risultante in atti, il risultato favorevole alla compagine avversaria non ha favorito nessuna squadra, né una delle due partecipanti all'incontro né per le altre squadre dello stesso girone, essendo del tutto ininfluente ai fini della classifica.

Per tali stessi motivi il Tribunale ritiene che la sanzione da irrogare alla società che risponde per gli atti e i comportamenti posti in essere dai suoi tesserati a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vada determinata, anche tenuto conto della categoria cui appartiene l'ASD Polisportiva Forcese in euro 500,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone, in accoglimento del deferimento, le seguenti sanzioni:
- al sig. FLAMINI FABIO l'inibizione per n° 6 (sei) mesi; -
- al sig. CARBONI SEBASTIAN la squalifica per n° 2 (due) gare effettive;
- al sig. DI BUO' DARIO la squalifica per n° 2 (due) gare effettive;
- al sig. FENNI ALESSANDRO la squalifica per n° 2 (due) gare effettive;
- al sig. GRECI GIUSEPPE la squalifica per n° 2 (due) gare effettive;
- al sig. MAJDOULI ADAM la squalifica per n° 2 (due) gare effettive;
- al sig. MONALDI ANDREA la squalifica per n° 2 (due) gare effettive;
- al sig. CIOTTI VITTORIO la squalifica per n° 2 (due) gare effettive;
- al sig. SATULLI ALESSANDRO la squalifica per n° 2 (due) gare effettive;
- al sig. TIRABASSI LORENZO la squalifica per n° 2 (due) gare effettive;
- al sig. TIRABASSI SAMUELE la squalifica per n° 2 (due) gare effettive;
- al sig. TOFONI CRISTIANO la squalifica per n° 2 (due) gare effettive;
- al sig. GALIZI ROSSANO la squalifica per n° 2 (due) gare effettive;
- al sig. ALESI CRISTIAN la squalifica per n° 2 (due) gare effettive;
- al sig. GASPARI ENRICO la squalifica per n° 2 (due) gare effettive;
- al sig. POLINI DANIEL la squalifica per n° 2 (due) gare effettive;
- al sig. CANALI MARCO la squalifica per n° 2 (due) gare effettive;
- alla società A.S.D. POLISPORTIVA FORCESE l'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 16 novembre 2026.

Il Relatore
Giovanni Spanti

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 20 novembre 2026
Il Segretario
Alver Torresi

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del Comitato Regionale Marche il 23/11/2026.

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)